

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
E

.....

L'Università degli Studi di Foggia (di seguito indicata Università) con sede in Foggia, Via Gramsci n.89/91, Partita IVA: 03016180717 rappresentato dal Rettore pro-tempore prof. Pierpaolo Limone, nato a Lecce il 16 febbraio 1975, domiciliato per la carica in Foggia via Gramsci, n.89

E

.....

PREMESSO CHE

- L'università di Foggia ha tra le azioni previste dal piano strategico di Ateneo il rafforzamento del sistema di orientamento in entrata, in itinere ed in uscita;
- La nuova normativa sulla programmazione delle Università, prevista dall'art. 1-ter, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 prevede tra le azioni volte al miglioramento dei servizi agli studenti le azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro
- Il decreto ministeriale 26 settembre 2013 sottolinea la volontà da parte del ministero di incentivare e finanziare tutte quelle università che promuoveranno azioni di miglioramento della qualità del sistema universitario con specifico riferimento ai servizi e agli interventi di orientamento in entrata, in itinere e in uscita per gli studenti
- L'area Orientamento e Placement organizza corsi trasversali per favorire l'acquisizione delle skills indispensabili per l'ingresso nel mondo del lavoro oltre a corsi professionalizzanti in collaborazione con imprese e organizzazioni pubbliche e private;
- La formazione è diretta a studenti universitari e/o esterni interessati alla specifica formazione;
- La gestione amministrativa è affidata all'Area Orientamento e Placement.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione.

Art. 2

Le Parti si impegnano reciprocamente a:

- Promuovere una rete interistituzionale e favorire uno scambio di expertise tra mondo universitario e realtà imprenditoriali / associative;
- Promuovere e favorire un sistema integrato per l'orientamento con particolare riferimento all'orientamento al lavoro, al placement e all'auto-placement;
- Promuovere e favorire specifiche iniziative formative e di ricerca-azione, volte a migliorare il sistema di orientamento universitario in itinere e in uscita (corsi professionalizzanti, workshop, ecc...);
- Promuovere e favorire, negli studenti universitari, dottorandi e dottori di ricerca, competenze trasversali di analisi dei propri bisogni formativi/professionali, di monitoraggio del mercato del lavoro e di costruzione di un progetto di sviluppo personale e professionale;
- Collaborare alle attività di progettazione di attività formative ciascuno per le proprie competenze;
- Collaborare alle attività di promozione e pubblicizzazione delle attività formative;
- Collaborare nella fase di selezione dei candidati;
- Garantire la disponibilità di propri esperti per l'attività di docenza;
- Collaborare per l'eventuale realizzazione di tirocini *curriculari* da attivarsi a conclusione dei percorsi formativi, al fine di rendere più efficace il collegamento tra formazione universitaria e mercato del lavoro.

Art 3

La gestione amministrativa delle suddette attività spetta all'Area Orientamento e Placement. Le eventuali quote di iscrizione saranno impiegate secondo quanto previsto dai piani finanziari all'uopo redatti.

Art. 4

Per la gestione e realizzazione della presente collaborazione l'Università designa:

- quale referente scientifico il delegato del Rettore al Placement,
- quale referente amministrativo il Capo Area Orientamento e Placement

Art. 5

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità di tre anni. Le parti potranno recedere in ogni momento, con preavviso almeno tre (3) mesi prima, dandone notizia all'altra Parte tramite PEC. In caso di recesso sono fatti salvi gli impegni già assunti dalle parti e fermi restando gli obblighi connessi alle attività in corso.

Art. 6

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo di collaborazione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Art. 7

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque sorgere tra gli stessi in virtù dell’Accordo stesso. Per tutte le controversie non risolte si individua come competente, in via esclusiva, il Foro di Foggia.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa riferimento alla normativa vigente in materia.